

Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 8

(Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum)

1. Qualora l'Ufficio di Presidenza dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge regionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, viene promulgata dal Presidente della Regione con la formula seguente:

<<Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

La richiesta di referendum presentata in data

... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio di Presidenza, con decisione in data

...;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.